



SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA

*Ufficio Tecnico e Vigilanza 2*

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 65 DEL 04/09/2024**

**OGGETTO: O.S. n° 22/2021 e O.S. n° 77/2024. Affidamento diretto, in deroga all'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n° 36/2023, dei servizi di ingegneria e architettura inerenti alla direzione e alla contabilità dei lavori relativi all'intervento di "Demolizione e ricostruzione dell'edificio sede della scuola dell'infanzia denominata 'Gemma Marconi' di proprietà della ASP 1 di Teramo". Decisione di contrarre ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n° 36/2023. CUP: B45E21002550001 – CIG: B2082FDA86**

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

**VISTO** il decreto legge 17 ottobre 2016, n°189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n° 229, e successive modificazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

**VISTI** i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza e in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n° 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n° 123, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno*";
- il decreto legge 29 maggio 2018, n° 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n° 89, recante "*Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*";
- l'art. 1 del decreto Legge 24 ottobre 2019, n° 123, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n° 156, recante "*Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*";
- l'art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n° 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n° 126 – "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*";
- l'art. 1, commi 412 e 413, della legge 30 dicembre 2023, n° 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*";

**VISTA** l'O.C.S.R. n° 1/2016, con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per la costituzione degli Uffici Speciali per la Ricostruzione nelle quattro Regioni i cui territori erano interessati dagli eventi calamitosi;

**VISTO** il Decreto n°1/SISMA/2017 del Presidente della Giunta regionale d'Abruzzo nella veste di Vice Commissario di Governo per la ricostruzione, con cui sono state adottate le prime misure per la costituzione dell'USR 2016 Abruzzo;



**ATTESO** che:

- con deliberazione della Giunta regionale del 18 ottobre 2017, n° 586, è stata approvata la Convenzione per la costituzione dell'USR Abruzzo;
- con la deliberazione della Giunta regionale del 14 maggio 2019, n°261, è stato approvato il nuovo assetto organizzativo ed il nuovo organigramma del predetto USR;
- con deliberazione di Giunta regionale del 14 agosto 2019, n. 500, è stato individuato nel Dott. Vincenzo Rivera il soggetto cui conferire l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016;
- con decreto 29/12/2023, n° 8, del Presidente della Giunta regionale, in qualità di Vice Commissario di Governo per la ricostruzione, è stato prorogato al dott. Vincenzo Rivera l'incarico di Direttore dell'USR Abruzzo fino alla data del 01/09/2024;
- con D.G.R. n° 523 del 30/08/2024 è stato affidato l'incarico di Direttore dell'USR in favore del Dott. Vincenzo Rivera fino al 31/12/2024;

**VISTI** gli artt. 14 e 35 del decreto legge n° 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n° 229/2016, che disciplinano, rispettivamente, la *"Ricostruzione Pubblica"* e la *"Tutela dei lavoratori"*;

**VISTO** l'articolo 32 del decreto legge n. 189/2016, che disciplina il controllo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle procedure del Commissario straordinario ed estende il presidio di alta sorveglianza, di cui all'articolo 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n° 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n° 114, agli interventi di ricostruzione pubblica;

**DATO ATTO** che è stato sottoscritto il nuovo Accordo di vigilanza (nel seguito, anche, *"Accordo"*), vigente dal 24 luglio 2023, di aggiornamento del previgente Accordo di alta sorveglianza del 2 febbraio 2021, al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da concentrare il supporto dell'ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall'art. 32 del decreto legge n° 189/2016;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza in vigore, gli atti relativi agli affidamenti dei contratti pubblici inerenti ai servizi di architettura e ingegneria inferiori alle soglie di cui all'art. 14 del Codice non sono assoggettati alla verifica preventiva di legittimità di competenza dell'ANAC e che pertanto l'Ufficio non è tenuto a inviare all'autorità competente gli atti del presente affidamento;

**VISTO** il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione nella lettera di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

**CONSIDERATO** che, trattandosi di affidamento di un contratto di appalto pubblico di servizi nell'ambito della ricostruzione pubblica a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, sia l'amministrazione sia l'operatore economico sono esentati dall'obbligo di contribuzione in favore dell'ANAC, in virtù del disposto, per l'anno in corso, dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Deliberazione dell'Autorità del 19/12/2023, n° 610, adottata in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n° 266;

**VISTA** l'Ordinanza Speciale n° 22 del 13 agosto 2021 *"Interventi di ricostruzione di scuole, della Sede della Prefettura di Teramo e di altri edifici pubblici e del patrimonio immobiliare della ASL di Teramo"*, adottata dal Commissario Straordinario nella quale l'USR Abruzzo è individuato come Soggetto Attuatore, tra gli altri,



anche dell'intervento di adeguamento sismico dell'edificio sede della scuola dell'infanzia denominata "Gemma Marconi", di proprietà della Azienda per i Servizi alla Persona di Teramo ASP 1, per un importo stimato di € 877.500,00;

**VISTO** il decreto commissariale 03/05/2022, n° 228, mediante il quale sono state erogate in favore dell'Ufficio somme a titolo di anticipazione nella misura di 12.041.744,99 euro, pari al 40% delle risorse complessivamente programmate con l'ordinanza speciale n° 22 citata, ai sensi dell'art. 8 dell'ordinanza 29/07/2021, n° 117, al fine di dare avvio alle attività di progettazione, di svolgimento delle procedure per l'affidamento, la stipula del contratto e l'avvio dei lavori, limitatamente agli interventi per i quali l'Ufficio è stato designato soggetto attuatore;

**DATO ATTO** che, per tutti gli interventi previsti dall'O. S. n° 22 richiamata, per i quali l'Ufficio è stato individuato quale soggetto attuatore, il Responsabile unico del Progetto è il Dirigente del Servizio Ricostruzione pubblica, dott. Piergiorgio Tittarelli, giusta nomina di cui al decreto n° 1475 in data 11 luglio 2024 – nomina senza soluzione di continuità rispetto a quella effettuata con Decreto n°1509 del 7 settembre 2021, confermato con Decreto n° 2102 del 16 novembre 2021 – e che, sulla base della dichiarazione rilasciata dall'interessato, non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del DPR n. 62/2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", così come modificato dal DPR n. 81/2023;

**TENUTO** conto dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di conflitti di interesse di cui all'art. 42 del D.lgs. n° 50/2016 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n° 62 da parte del RUP e di tutti i componenti del gruppo di lavoro a supporto, individuato con le Determinazioni Dirigenziali n° 10 del 21 gennaio 2022 e n° 34 del 13/07/2022;

**LETTO** l'art. 5 dell'ordinanza speciale n° 22/2021 menzionata, recante "Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative", nella sua interezza e richiamate in particolare le disposizioni derogatorie, con le facoltà ivi dettate, di cui al comma 1, lett. a), al comma 2, ai commi 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18;

**VISTO** l'art. 5, comma 17, dell'ordinanza speciale n° 22/2021, in forza del quale "per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi della ricostruzione pubblica di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, ove applicabili e più favorevoli, nonché le ordinanze commissariali";

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n° 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

**VISTA** l'ordinanza 28 giugno 2023, n°145, recante "Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36", secondo cui:

- ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1 luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;



- a decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario Straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n° 36;

**PRESO ATTO** che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, quale organo strumentale della Regione Abruzzo costituito per gli specifici compiti connessi alla ricostruzione così come delineati dal D.L. n° 189/2016, ha inteso avvalersi della speciale esenzione all'obbligo di qualificazione ai sensi dell'art. 62 del Codice, con esplicita comunicazione trasmessa all'ANAC, ed è pertanto abilitato a svolgere qualsiasi tipologia di appalto;

**CONSIDERATO** che con Determinazione dirigenziale n° 35 del 14/07/2022 è stato affidato l'incarico ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), dell'Ordinanza Speciale n° 22/2021 e dell'art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n° 50/2016 per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo ed esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed è stato altresì approvato lo schema di contratto di incarico professionale;

**RILEVATO** che, in attuazione della Determinazione dirigenziale appena considerata, in data 18 luglio 2022, è stata disposta l'esecuzione in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, e successivamente è stato stipulato il contratto di affidamento dell'incarico di cui sopra;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n° 39 del 24 aprile 2023 con la quale il RUP ha espresso, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica rimesso dai progettisti in data 23/03/2023, il proprio parere favorevole in merito alla proposta progettuale presentata, che comporta la totale demolizione e ricostruzione dell'edificio con la maggiorazione dei costi sopra indicata, richiedendone l'approvazione al Sub Commissario competente per delega;

**VISTA** la nota prot. CGRTS 0032478 del 15/06/2023 con la quale il Sub Commissario, nell'ambito delle proprie competenze, ha autorizzato ai sensi dell'Ordinanza Speciale n° 22/2021 l'USR Abruzzo a procedere alla progettazione dell'intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio;

**VISTA** la nota dello scrivente ufficio del 24/11/2023 con cui si chiede al Sub Commissario di procedere all'indizione della Conferenza dei servizi speciale ex art. 6 dell'Ordinanza Speciale n. 22/2021 invitando a partecipare gli Enti deputati al rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla-osta o altri atti di assenso, indicati nel "modello A" a firma del RUP, allegando altresì il progetto definitivo-esecutivo, rimesso dai progettisti in data 25/09/2023 e successivamente integrato, a seguito di richiesta di aggiornamento da parte dell'ufficio, in data 24/11/2023;

**DATO ATTO** che la predetta Conferenza si è svolta il giorno 12/12/2023 e alla stessa hanno partecipato tutti gli Enti interessati al rilascio di pareri e nulla osta, tanto che la stessa si è conclusa con esito positivo circa l'approvazione del progetto proposto, così come testimoniato dal verbale della riunione redatto dalla Struttura del Sub Commissario e dalla successiva Determinazione del Sub Commissario n. 67 del 24/01/2024 di conclusione della Conferenza di Servizi Speciale trasmessa con nota CGRTS-0002471-P-24/01/2024, con parere favorevole sulla scorta del consenso unanime espresso dai partecipanti alla stessa;

**VISTO** il rapporto finale di "verifica del progetto", trasmesso con nota del 13/02/2024 (acquisita al prot. n° 0056940) dall'Ing. Tommaso Sulpizi all'uopo incaricato con Determinazione dirigenziale n° 95 del



16/11/2023, rapporto redatto ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 42, comma 5, e all'art. 36 dell'Allegato I.7, del D.lgs. n.36/2023, e concluso con esito positivo;

**VISTO**, altresì, il verbale di validazione a firma del RUP redatto in data 06/03/2024 ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n° 36/2023 che attesta l'appaltabilità dell'opera in argomento, previo riconoscimento dei maggiori oneri da parte del Commissario straordinario e del deposito sulla piattaforma AINOP, in cui si specifica inoltre che, per mero errore di approssimazione, nel QTE del progetto verificato risultava uno scostamento di due centesimi, procedendo alla relativa rettifica;

**RICHIAMATA** la Determinazione dirigenziale 06/03/2024, n° 21, con la quale, ritenendo conclusa la propria pre-istruttoria condotta sul progetto in esame, si è dato atto che:

- *“l'importo ammissibile per il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato risulta pari ad € 2.688.387,85 di cui € 1.915.266,91 per lavori a base di gara, € 63.912,40 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 773.120,94 somme a disposizione dell'Amministrazione;*
- *della necessità di un importo aggiuntivo, rispetto al programmato con O.S. 22/2021 e al netto del cofinanziamento GSE simulato ammontante ad € 244.637,50, pari ad € 1.566.250,35 a valere sul Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali;*
- *il maggior importo complessivo del progetto presentato deriva sia dall'aumento del costo dei materiali nel frattempo intervenuto, sia dalla necessità di rimodulare il tipo di intervento ritenuto vantaggioso in termini di convenienza tecnico-economica sia dal ricevimento delle osservazioni in fase di verifica”;*

si è proposto al Commissario Straordinario *“tramite il Sub Commissario, la concessione del contributo e la contestuale assegnazione delle risorse aggiuntive per l'intervento “Demolizione e ricostruzione in situ edificio sede della scuola dell'infanzia denominata “Gemma Marconi” di proprietà della ASP 1 di Teramo”, come peraltro riportato nell'istanza di cui alla nota prot.RA n° 0100393 del 07/03/2024;*

**PRESO ATTO** che con nota del 15/03/2024, prot. CGRTS-0010197-P-15/03/2024, il Sub Commissario delegato ha confermato:

*“- che l'intervento in oggetto risulta congruo ed ammissibile per un importo complessivo pari a €2.688.387,85;*  
*- che alle maggiori somme da finanziare per l'intervento pari € 1.566.250,35, determinate ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 114 del 2021 al netto del contributo del Conto Termico, si provvederà ai sensi dell'art. 8 dell'O. S. n. 22 del 2021 con Decreto del Commissario Straordinario a valere sulle risorse del “Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali” secondo le previsioni delle Linee Guida - Modello di cofinanziamento applicabile alle ordinanze ordinarie e speciali – approvate con Decreto Commissariale n. 400 del 30 agosto 2022 s.m.i.”;*

**VISTA** l'Ordinanza Speciale 23/04/2024, n° 77, adottata dal Commissario Straordinario sulla base dei poteri speciali a Lui conferiti dall'art. 11, comma 2, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n°76, recante *“Incremento prezzi di interventi di opere pubbliche. Modifiche Ordinanze Speciali n. 6 del 6 maggio 2021, n. 18 del 15 luglio 2021, n. 22 del 13 agosto 2021, n. 31 del 31 dicembre 2021 e n. 43 del 31 dicembre 2022”*, in particolare l'art. 3 secondo cui:

*“[...] è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 1.566.250,35. La copertura del restante costo dell'intervento è realizzata attraverso l'accesso al Conto Termico del GSE S.p.A. (euro 244.637,00) e con le economie di gara per i servizi tecnici sinora conseguite (euro 53.562,52).*

*2. Il contributo a carico del Commissario Straordinario di cui al comma 1 trova copertura come segue:*

*(a) euro 877.500,00 a valere sui fondi di cui all'Ordinanza Speciale n. 22 del 2021;*



(b) euro 1.566.250,35 a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

3. Ai fini di cui al presente articolo è aggiornato di conseguenza l'importo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera B, n. 7, dell'Ordinanza Speciale n. 22 del 2021";

**CONSIDERATO** altresì che, con nota del 29/03/2024, assunta al prot. RA 0136296 in pari data, l'Ufficio ha inviato all'Ente proprietario dell'immobile gli atti progettuali, la determinazione dirigenziale n° 21 del 06/03/2024 citata, il rapporto conclusivo della espletata verifica e il verbale di validazione, affinché questi approvasse il progetto esecutivo;

**RILEVATO** come l'Ente proprietario, ASP1 di Teramo, abbia approvato con Delibera dell'11/04/2024, n° 9, assunta dal Commissario straordinario regionale, il progetto esecutivo dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio sede della scuola dell'infanzia denominata "Gemma Marconi";

**VISTA** la nota, prot. GSEWEB/P20240296754 del 16/04/2024, assunta al prot.RA n° 0159952 in data 17/04/2024, mediante la quale il G.S.E. S.p.A ha comunicato che "esaminata la documentazione presentata dal Soggetto Responsabile e riscontrata la conformità ai requisiti previsti dal Decreto, la richiesta di prenotazione degli incentivi per l'intervento identificato con il codice CT00793643 è accolta. Ai sensi dell'art.6, comma 4 del Decreto, il GSE procede ad impegnare a favore del richiedente l'incentivo indicato nella tabella sottostante, da intendersi come massimale a preventivo.

| Intervento  | Tipologia Intervento   | Ammontare Incentivo |
|---|--|---------------------|
| 1.E   | Trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero" | 242.937,50          |
| DE & APE  | Diagnosi Energetica (DE) e Attestazione di Prestazione Energetica (APE)  | 1.700,00            |
| <b>Totale Incentivo</b>   |  | <b>244.637,50</b>   |
| <b>Contributo a favore GSE art. 17 DM (IVA ai sensi dell'art. 17TER DPR 633/72 - SPLIT PAYMENT)</b> |  | <b>150,00</b>       |
| <b>Totale netto</b>   |  | <b>244.487,50</b>   |

**CONSIDERATO** che, a seguito del riconoscimento da parte del G.S.E. S.p.A. dell'incentivo Conto Termico sopra mentovato, ammontante complessivamente a € 244.637,50 cui bisogna detrarre l'importo del contributo dovuto in favore dell'Ente pari a € 150,00, si è determinata la necessità di modificare il quadro economico dell'intervento, al fine di dare completa copertura finanziaria all'intervento;

**CONSIDERATO** che l'Ufficio ha correttamente depositato presso la piattaforma AINOP il progetto corredato della verifica, ai sensi delle nuove disposizioni inerenti la denuncia delle interventi strutturali, previste dal nuovo codice degli appalti all'art.42 comma 3 oltre che dal precedente art. 7 del D.L. 76/2020, giusta ricevuta di avvenuto deposito, generata dal sistema in data 13/05/2024 e trasmessa dal MIT a mezzo PEC con proprio prot. n° 6734 del 21/05/2024;

**VISTO** il decreto direttoriale 21/05/2024, n° 1049, recante "Approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di "Demolizione e ricostruzione dell'edificio sede della scuola dell'infanzia denominata 'Gemma Marconi' di proprietà della ASP 1 di Teramo", mediante il quale, tra l'altro, è stato rimodulato e approvato il seguente quadro tecnico economico:



| <b>"DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DENOMINATA "GEMMA MARCONI" DI PROPRIETA' DELLA ASP 1 DI TERAMO"</b> |   |  |
|--|---|--|
| Ente proprietario: <i>ASP1 Teramo</i>  |   |  |
| Soggetto Attuatore: <i>USR Abruzzo</i>   |   |  |
| <b>ALLEGATO B - QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>   |   |  |
| <b>QUADRO TECNICO ECONOMICO DI CONFRONTO</b>   |   | <b>Verifica di cui all'art. 8 O.S. 22/2021</b> |
|  |   | <b>PROGETTO</b>                                |
| <b>A</b>   | <b>Somme a base d'appalto</b>                                       |  |
| A.1  | Importo lavori soggetto a ribasso d'asta                            | 1.851.354,51 €                                 |
|  | Di cui Oneri Manodopera   | 259.469,65 €                                   |
| A.2  | Oneri sicurezza ( non soggetti a ribasso )                          | 63.912,40 €                                    |
|  | <b>Totale parziale (A.1+A.2)</b>                                    | <b>1.915.266,91 €</b>                          |
| <b>B</b>   | <b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>                    |  |
| B.1  | Spese tecniche PFTE (al netto del ribasso)                          | 11.930,86 €                                    |
| B.1.1  | Cassa spese tecniche PFTE   | 4% 477,23 €                                    |
| B.2  | Spese tecniche definitivo-esecutivo (al netto del ribasso)          | 85.513,25 €                                    |
| B.2.2  | Cassa spese tecniche definitivo-esecutivo                           | 4% 3.420,53 €                                  |
| B.3  | Indagini e prove (al netto del ribasso)                             | 7.150,80 €                                     |
| B.4  | Spese tecniche geologo (al netto del ribasso)                       | 5.000,34 €                                     |
| B.4.1  | Cassa spese tecniche geologo  | 4% 200,01 €                                    |
| B.5  | Spese tecniche Direzione Lavori                                     | 78.324,53 €                                    |
| B.5.1  | Cassa Spese tecniche Direzione Lavori                               | 4% 3.132,98 €                                  |
| B.6  | Spese tecniche CSE  | 40.844,78 €                                    |
| B.6.1  | Cassa Spese tecniche CSE  | 4% 1.633,79 €                                  |
| B.7  | Spese tecniche collaudo   | 27.771,38 €                                    |
| B.7.1  | Cassa spese tecniche collaudo                                       | 4% 1.110,86 €                                  |
| B.8  | Spese tecniche verifica progetto (al netto del ribasso)             | 14.321,17 €                                    |
| B.8.1  | Cassa spese tecniche verifica progetto                              | 4% 572,85 €                                    |
| B.9  | Spese tecniche per assistenza scavo - Archeologo                    | 1.000,00 €                                     |
| B.10   | Spese di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (O.C.S.R. 57/2018) | 2% 38.305,34 €                                 |
| B.11   | IVA per Lavori in appalto   | 10% 191.526,69 €                               |
| B.11.1   | IVA sulle spese tecniche PFTE                                       | 22% 2.729,78 €                                 |
| B.11.2   | IVA sulle spese tecniche Definitivo-esecutivo                       | 22% 19.565,43 €                                |
| B.11.3   | IVA sulle indagini e prove  | 22% 1.573,18 €                                 |
| B.11.4   | IVA sulle spese tecniche geologo                                    | 22% 1.144,08 €                                 |
| B.11.5   | IVA sulle spese tecniche Direzione Lavori                           | 22% 17.920,65 €                                |
| B.11.6   | IVA sulle spese tecniche CSE  | 22% 9.345,29 €                                 |
| B.11.7   | IVA sulle spese tecniche collaudo                                   | 22% 6.354,09 €                                 |
| B.11.8   | IVA sulle spese tecniche verifica progetto                          | 22% 3.276,68 €                                 |
| B.12   | Spese per allacciamenti ai pubblici servizi                         | 10.000,00 €                                    |
| B.13   | Spese delocalizzazione attività rif. Art. 5 co 16 OS 22/2021        | 80.820,51 €                                    |
| B.14   | Imprevisti  | 94.613,35 €                                    |
| B.15   | Economie di gara  | 13.390,51 €                                    |
|  | <b>Totale parziale (B)</b>  | <b>772.970,94 €</b>                            |
|  | <b>TOTALE A+B</b>   | <b>2.688.237,85 €</b>                          |

**CONSIDERATO** che il progetto esecutivo cantierabile, approvato con il decreto sopra richiamato, contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare tecnico l'intervento da realizzare, a un livello di definizione tale da essere posto a base di gara per l'affidamento dei lavori, in ottemperanza ai dettami dell'art. 22 e seguenti dell'allegato I.7 al Codice;

**CONSIDERATO** che, per quanto attiene all'intervento in oggetto, è prioritario e urgente procedere al conferimento degli incarichi di direzione e della contabilità dei lavori, nonché del servizio di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, ai sensi degli artt. 114 e ss. del Codice e degli artt. 89 e ss. del decreto



legislativo 09/04/2008, n° 81;

**RILEVATO** che il personale in servizio presso l'Ufficio, pur essendo composto in gran parte di professionisti con qualifica di ingegnere e architetto, non è attualmente nella condizione di poter adempiere, con la dovuta urgenza, anche al compito di direzione dei lavori in argomento, per via del gran numero di interventi relativi alla ricostruzione pubblica e privata assegnati alla competenza istruttoria di ogni singolo specialista tecnico in forza all'Ufficio;

**CONSIDERATO**, pertanto, ai sensi dell'art. 114, comma 6, del Codice, che è necessario fare ricorso a professionalità esterne per il conferimento dei predetti incarichi, di direzione e contabilità dei lavori, anche e soprattutto alla luce della urgenza di dover procedere a un rapido avvio della ricostruzione pubblica per accelerare quanto più possibile il ritorno alla normalità della comunità di riferimento;

**DATO ATTO** che l'USR Abruzzo dispone di un elenco di operatori economici dal quale attingere per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e/o attività connesse alla progettazione, istituito in attuazione del Decreto n° 2179 del 26 novembre 2021, approvato con Determinazione Dirigenziale n° 12 del 23/02/2022 e aggiornato con Determinazione Dirigenziale n° 17 del 27 febbraio 2023;

**RILEVATO** che, nel suddetto elenco (sezioni A e B per affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 214.000,00) risulta iscritto il professionista ing. Piergiuseppe Lenzi, iscritto nell'Albo degli Ingegneri tenuto dall'Ordine competente per la Provincia di Teramo, con n° di iscrizione 1395, con studio professionale in via Gramsci, n° 30, Montorio al Vomano (TE) – 67051, P.IVA: 01821830674, professionista in possesso dei necessari requisiti tecnici, economici e professionali;

**DATO ATTO** che l'operatore economico ing. Piergiuseppe Lenzi risulta iscritto nell'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. n° 189/2016 a decorrere dal 04/09/2019;

**RITENUTO** di poter conferire l'incarico di direzione e contabilità dei lavori relativi alla demolizione e ricostruzione dell'edificio sede della Scuola per l'Infanzia "Gemma Marconi" di Teramo all'ing. Piergiuseppe Lenzi, così come sopra individuato;

**DATO ATTO** che, dovendo il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 34, comma 4, del decreto legge n° 189/2016, produrre attestazione circa la mancanza di rapporti non episodici con le imprese esecutrici dei lavori, ma non potendo questa stazione appaltante rivelare i nominativi delle imprese invitate alla procedura negoziata al D.L. incaricato prima dell'espletamento della gara per evidenti ragioni di trasparenza e di integrità della gara, l'attestazione stessa dovrà essere riprodotta anche dopo la individuazione dell'impresa aggiudicataria dei lavori;

**CONSIDERATO** peraltro che in caso di dichiarazione falsa, mendace o in ogni caso non veritiera in relazione alle previsioni dell'art. 34, comma 4, del citato decreto-legge, l'amministrazione procederà alla risoluzione del contratto con il professionista, con riserva di eventuali ulteriori iniziative per meglio tutelare la propria posizione;

**CONSIDERATO**, per quanto attiene al rispetto del principio di rotazione, che il professionista in discorso non è mai stato affidatario di contratti pubblici da parte dell'Ufficio per gli interventi ove lo stesso è individuato quale Soggetto Attuatore;

**DATO ATTO** che, sulla scorta del quadro economico sopra riportato – definitivamente approvato – il valore di riferimento del compenso per le predette prestazioni da affidare, in applicazione del DM 17/06/2016, ammonta nel suo complesso a **€ 67.734,07**, oltre IVA e Cassa previdenziale di riferimento come per legge;

**RITENUTO** di poter operare un ribasso pari al 30%, in applicazione analogica di quanto statuito dal Commissario straordinario del Governo competente all'art. 2 comma 3 dell'ordinanza n. 105 del 17/09/2020, recante "Affidamento degli incarichi relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici per interventi di importo dei lavori non superiore alla soglia comunitaria da parte delle Diocesi o gli



*enti ecclesiastici civilmente riconosciuti*”, avendo in definitiva un ammontare del corrispettivo pari a € **47.413,85**, al netto di quanto dovuto per la Cassa previdenziale e IVA;

**ATTESO** che le spese relative al presente affidamento trovano copertura all’interno del quadro economico dell’opera;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Codice, la decisione di contrarre in caso di affidamento diretto *“individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alla ragione della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*, peraltro in assonanza con quanto già previsto dall’art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre;

**CONSIDERATO** che:

- il fine che si intende perseguire è quello di procedere all’affidamento dei servizi di direzione e contabilità dei lavori, anche alla luce delle considerazioni svolte;
- l’oggetto del contratto è costituito dai servizi di direzione e contabilità dei lavori, da svolgersi secondo i dettami dell’art. 114 e ss del Codice e secondo le precise modalità attuative di cui all’Allegato II.14 al Codice, le cui clausole essenziali sono individuate nel Capitolato descrittivo e prestazionale;
- si è proceduto all’individuazione diretta dell’operatore economico cui affidare l’incarico in applicazione dell’art. 10 dell’ordinanza speciale n° 22/2021;
- l’importo teorico di partenza pari a € **67.734,07**, per corrispettivo e spese, oltre IVA e CAP, è stato decurtato di una percentuale del 30% come sopra evidenziato, trattandosi di un incarico diretto e applicando analogicamente il dettato dell’Ordinanza n°105/2020;
- le operazioni relative alla presente procedura si sono svolte attraverso la piattaforma telematica (MePA) disposta da Consip S.p.A, mediante lo strumento della Richiesta di Offerta (RDO), e la stipula del contratto avviene mediante sottoscrizione digitale del documento d’ordine generato dallo stesso sistema MePA;
- l’operatore economico in risposta alla RDO - ID **4423984** ha accettato la proposta per l’affidamento dell’appalto in argomento, offrendo un importo di € **47.413,85** euro, al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA, pari a un ribasso forfettario del 30% sull’importo base determinato ai sensi del DM Giustizia 2016 per le prestazioni professionali richieste;
- il termine per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto è fissato, sulla base del crono programma progettuale, in giorni 790 naturali e consecutivi, salvo fatti imprevisti e imprevedibili;

**RICHIAMATE** le pertinenti disposizioni del Codice dei contratti e in particolare:

- i principi generali di cui alla Parte I, Titolo I del Codice dei contratti, nonché gli articoli 19 “Principi e diritti digitali” e 20 in tema di “Principi in materia di trasparenza”;
- il libro II, parte I, che individua la disciplina applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee;
- l’articolo 49, relativo al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;
- il libro II, parte V, Titolo IV in materia di requisiti di partecipazione e selezione dei partecipanti;
- l’articolo 66, relativo agli operatori economici per l’affidamento dei servizi di ingegneria, architettura e l’attività di progettazione;



- l'allegato II.12, parte V, recante "Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura";
- gli artt. 114 e seguenti, relativi alla direzione dei lavori, alla contabilità e alla fase esecutiva;
- l'allegato II. 14, recante "Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità";

**DATO ATTO** che l'operatore economico, con la comunicazione trasmessa a mezzo PEC acquisita al prot. RA n. 0283699 del 09/07/2024, ha segnalato un'anomalia nella determinazione dell'importo a base di gara, in particolare per quanto attiene alla prestazione con codice "Qcl.09 Contabilità dei lavori a misura";

**CONSIDERATO** che la preindicata anomalia è oggetto della nota del CNI al Ministero della Giustizia, protocollo U-rsp/4227/2022 del 05/05/2022, recante "DECRETO MINISTERIALE 17 GIUGNO 2016 – TAVOLA Z-2 "PRESTAZIONI E PARAMETRI DI INCIDENZA" – QCI.09 "CONTABILITÀ DEI LAVORI A MISURA" e relativa circolare CNI n. 893/XIX Sess./2022, nelle quali si evidenzia la presenza di un refuso nel DM 17 giugno 2016 in merito alla suddetta prestazione professionale in quanto è indicato un coefficiente Q pari a "0.012" laddove il valore corretto dovrebbe essere di "0.12", in analogia a quanto riportato nella corrispondente aliquota del DM 31 ottobre 2013, n. 143;

**RITENUTO** che occorra rideterminare il compenso a base dell'affidamento per quanto attiene alla prestazione professionale Qcl.09 nei sensi espressi dalla circolare CNI n. 893/XIX Sess./2022 ossia avendo in relazione alla detta prestazione un coefficiente Q pari a "0.12", comportante un aumento come riportato nella seguente tabella di calcolo:

| Codice prestazione                | Prestazione   | Fase                       | Categoria d'opera | ID Opera | Q              | Compensi (al netto delle spese) CP= V x P x Q x Q | Spese S= CP x K<br>K=10% | Corrispettivi CP + S |
|-----------------------------------|---|----------------------------|-------------------|----------|----------------|---|--------------------------|----------------------|
| <b>Codice prestazione: Qcl.01</b> |   |                            |                   |          |                |   |                          |                      |
| Qcl.01                            | Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione                                 | c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI | STRUTTURE         | S.03     | 0,38000        | 23.062,75 €                                       | 2.306,28 €               | 25.369,03 €          |
| Qcl.01                            | Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione                                 | c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI | EDILIZIA          | E.08     | 0,32000        | 14.882,64 €                                       | 1.488,26 €               | 16.370,91 €          |
| Qcl.01                            | Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione                                 | c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI | IMPIANTI          | IA.02    | 0,32000        | 6.269,31 €  | 626,93 €                 | 6.896,24 €           |
| Qcl.01                            | Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione                                 | c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI | IMPIANTI          | IA.03    | 0,32000        | 6.955,24 €  | 695,52 €                 | 7.650,77 €           |
|                                   |   |                            |                   |          | <b>1,34000</b> | <b>51.169,95 €</b>                                | <b>5.116,99 €</b>        | <b>56.286,95 €</b>   |
| <b>Codice prestazione: Qcl.02</b> |   |                            |                   |          |                |   |                          |                      |
| Qcl.02                            | Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile | c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI | STRUTTURE         | S.03     | 0,02000        | 1.213,83 €  | 121,38 €                 | 1.335,21 €           |
| Qcl.02                            | Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile | c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI | EDILIZIA          | E.08     | 0,03000        | 1.395,25 €  | 139,52 €                 | 1.534,77 €           |
| Qcl.02                            | Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile | c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI | IMPIANTI          | IA.02    | 0,03000        | 587,75 €  | 58,77 €                  | 646,52 €             |
| Qcl.02                            | Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile | c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI | IMPIANTI          | IA.03    | 0,03000        | 652,05 €  | 65,21 €                  | 717,26 €             |
|                                   |   |                            |                   |          | <b>0,11000</b> | <b>3.848,88 €</b>                                 | <b>384,89 €</b>          | <b>4.233,76 €</b>    |
| <b>Codice prestazione: Qcl.09</b> |   |                            |                   |          |                |   |                          |                      |
| Qcl.09                            | Contabilità dei lavori a misura   | c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI | STRUTTURE         | S.03     | 0,08634        | 5.240,10 €  | 524,01 €                 | 5.764,11 €           |
| Qcl.09                            | Contabilità dei lavori a misura   | c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI | EDILIZIA          | E.08     | 0,07223        | 3.359,29 €  | 335,93 €                 | 3.695,22 €           |
| Qcl.09                            | Contabilità dei lavori a misura   | c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI | IMPIANTI          | IA.02    | 0,04500        | 881,62 €  | 88,16 €                  | 969,78 €             |
| Qcl.09                            | Contabilità dei lavori a misura   | c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI | IMPIANTI          | IA.03    | 0,04500        | 978,08 €  | 97,81 €                  | 1.075,89 €           |
|                                   |   |                            |                   |          | <b>0,24857</b> | <b>10.459,09 €</b>                                | <b>1.045,91 €</b>        | <b>11.505,00 €</b>   |
|                                   |   |                            |                   |          |                | <b>65.477,92 €</b>                                | <b>6.547,79 €</b>        | <b>72.025,71 €</b>   |

**ATTESO** che:

- l'operatore economico affidatario è abilitato su MePA nel bando "Servizi", Categoria: Servizi professionali direzione dei lavori;
- ai sensi dell'art. 14 del Codice, il valore stimato lordo dell'appalto, rideterminato come appena specificato, ammonta a € 72.025,71 oltre IVA e oneri per la Cassa, in luogo della cifra precedente pari a € 67.734,07;
- operata la rideterminazione del valore dell'appalto, il ribasso nella misura del 30 per cento, applicato in sede di proposta all'operatore economico e da questi accettato, deve intendersi praticato sulla cifra pari € 72.025,71;

**TENUTO CONTO** che, nel caso di specie, in ragione dell'importo dell'affidamento – superiore alla soglia di cui all'art. 52 del Codice –, trova applicazione l'art. 91 dello stesso;



**VISTO** il DGUE contenente le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e quelle integrative sottomesse con PEC del 15/07/2024, rese dall'operatore economico in merito al possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D. Lgs 36/2023, in merito alla Clausola di Pantouflage, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l), L. n. 190/2012) e in merito al non superamento del limite di concentrazione degli incarichi di cui all'art. 3 dell'O.C.S.R. n. 33/2017, trasmesse a corredo dell'offerta;

**DATO ATTO** che l'Ufficio ha espletato le verifiche in merito al possesso dei suddetti requisiti mediante l'accesso al FVOE, i cui certificati sono versati in atti, accertando pertanto il possesso dei medesimi in capo al professionista, in particolare in tale sede ci si limita a segnalare la regolarità degli adempimenti contributivi (come da attestazione Inarcassa n° 1020497 del 26/06/2024 in corso di validità);

**CONSIDERATO** che dagli esiti della verifica di natura fiscale condotta dall'Ufficio è emersa una posizione irregolare dell'operatore economico, la quale a seguito di interlocuzione avviata con lo stesso, appare inquadrabile nelle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95, comma 2, del Codice;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) dell'Allegato II.10 al Codice, la fattispecie violativa è inquadrabile nell'art. 95, comma 2 – sulla scorta della certificazione “dei carichi pendenti” rilasciata dall'Ufficio territoriale di Teramo dell'Agenzia delle Entrate sottoposto all'attenzione della stazione appaltante dall'operatore economico e ritenuto elemento di prova adeguato –, per un importo che ai sensi dell'art. 3 dell'allegato citato non è pari né supera la soglia del 10% del presente appalto, né peraltro quella minima ivi prevista pari a € 35.000,00, quali valori comportanti la gravità della violazione;

**RITENUTO**, sul punto, sulla scorta delle considerazioni espresse, di poter procedere all'affidamento del contratto in favore dell'operatore economico individuato, non sussistendo nel caso di specie la gravità della violazione fiscale non definitivamente accertata;

**DATO ATTO** che il professionista ha dichiarato di essere in possesso della laurea in ingegneria, di essere iscritto nell'Albo degli Ingegneri tenuto dall'Ordine competente per la Provincia di Teramo, con n° di iscrizione 1395, che risulta iscritto nell'elenco di cui all'art. 34 del D.L. n° 189/2016, e che i servizi analoghi dichiarati paiono soddisfacenti ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice;

**VERIFICATI** gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari dell'operatore economico incaricato;

**VISTI** l'art. 50 del codice dei contratti, e in particolare il comma 6 in tema di esecuzione anticipata del contratto, e l'art. 5, comma 6, dell'O.S. n° 22/2021– secondo cui è facoltà della stazione appaltante procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio per le procedure di cui al comma 1 dello stesso art., limitatamente alle lett. a) e b);

**RITENUTO** di procedere all'affidamento diretto, mediante lo strumento della RDO sul MePA, dell'appalto relativo ai servizi di direzione e contabilità dei lavori dell'intervento di demolizione e ricostruzione in sito dell'edificio sede della scuola dell'infanzia “Gemma Marconi”;

**CONSTATATO** che il professionista incaricando è munito di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attività professionali essendo titolare di polizza specifica A123C782638-LB, in scadenza, rilasciata dalla compagnia Lloyd's Insurance Company S.A., per un massimale di importo € 2.750.000,00;

**RILEVATO** che la garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice, mentre, ai sensi del successivo comma 4, è richiesta la garanzia definitiva nella misura del 5 per cento dell'importo contrattuale;

**DATO ATTO** che l'operatore economico ha costituito una garanzia definitiva con la Società Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Avezzano n° 703, giusta polizza n° 2024/50/2696928, con decorrenza 02/07/2024 e prima scadenza 02/07/2025 per un importo pari a € 2.370,69;



**DATO ATTO** che, in ragione dell'importo, il presente affidamento, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza attualmente in vigore, non è sottoposto a verifica preventiva, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure ai sensi dell'art. 4 del citato Accordo;

**CONSIDERATO** che le risorse necessarie all'affidamento dell'appalto in oggetto sono quelle quantificate nel seguente quadro economico:

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Corrispettivo per prestazioni professionali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)</b> | <b>72.025,71€</b>  |
| Riduzione forfettaria del 30%   | - 21.607,71 €      |
| <b>Corrispettivo al netto del ribasso applicato dalla stazione appaltante</b>                                 | <b>50.418,00 €</b> |
| Oneri per Cassa previdenziale e assistenziale pari al 4%  | 2.016,72 €         |
| Imponibile  | 52.434,72 €        |
| IVA 22%   | 11.535,64 €        |
| <b>TOTALE</b>   | <b>63.970,36 €</b> |

**DATO ATTO** che il C.U.P. assegnato all'intervento è il seguente: **B45E21002550001** ed il CIGè il seguente: **B2082FDA86**;

**DATO ATTO** che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni sia dell'Ordinanza speciale n° 22/2021, sia dell'Ordinanza speciale n° 77/2024 sulle risorse di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura, nonché dall'incentivo Conto Termico riconosciuto dal GSE S.p.A;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTO** il DPR n. 62/2013, "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e in particolare l'art. 2, comma 3, che estende gli obblighi previsti nel medesimo codice di comportamento a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n° 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

**VISTO** il D.Lgs. n° 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazione";

**VISTA** la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6 bis della Legge 241/90, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n° 62/2013;

#### DECIDE

per le motivazioni esposte e che si intendono qui integralmente richiamate.

1. **di affidare** l'incarico relativo ai servizi di direzione e contabilità dei lavori dell'intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio sede della Scuola per l'Infanzia "Gemma Marconi" di Teramo, di proprietà della ASP1, all'operatore economico ing. Piergiuseppe Lenzi, con studio professionale in via Gramsci, n° 30, Montorio al Vomano (TE) – 64026, P.IVA: 01821830674;
2. **di dare atto** che l'importo dell'affidamento è pari a € **50.417,99**, oltre Cassa previdenziale e IVA, a



seguito della rideterminazione dell'importo originario – pari a 47.413,85, oltre Cassa e IVA – operata a seguito della segnalazione da parte dell'operatore economico dell'errore relativo al calcolo e all'incidenza della voce "Qcl.09 Contabilità dei lavori a misura", come confermato dalla Circolare CNI n. 893/XIX Sess./2022 indirizzata al Ministero della Giustizia;

3. **di dare atto** che si è proceduto alla scelta del contraente mediante affidamento diretto ex art. 5, comma 1, lett. a), dell'O.S. n°22/2021, senza previa consultazione di più operatori economici, sul portale Acquisti in RetePA, e che la stipula del contratto avviene mediante sottoscrizione digitale del documento d'ordine relativo alla negoziazione ID **4423984** generato dallo stesso;
4. **di dare atto** che risulta rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. n°36/2023 2023, in quanto il professionista in argomento non è mai stato affidatario di contratti pubblici per servizi di ingegneria e di architettura conferiti dall'Ufficio speciale in veste di Soggetto Attuatore;
5. **di dare atto** che l'Ufficio ha svolto, con esito positivo, le verifiche sul possesso dei requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici in capo all'operatore economico, i cui certificati sono versati in atti;
6. **di dare atto** che le risorse necessarie all'affidamento del servizio in oggetto sono quelle quantificate nel seguente quadro economico:

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Corrispettivo per prestazioni professionali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)</b> | <b>72.025,71€</b>  |
| Riduzione forfettaria del 30%   | - 21.607,71 €      |
| <b>Corrispettivo al netto del ribasso applicato dalla stazione appaltante</b>                                 | <b>50.418,00 €</b> |
| Oneri per Cassa previdenziale e assistenziale pari al 4%  | 2.016,72 €         |
| Imponibile  | 52.434,72 €        |
| IVA 22%   | 11.535,64 €        |
| <b>TOTALE</b>   | <b>63.970,36 €</b> |

7. **di dare atto** che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'ordinanza speciale n° 22/2021 e nell'ordinanza speciale n°77/2024 sulle risorse di cui all'art. 4 del D.L. n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura, nonché dall'incentivo Conto Termico riconosciuto dal GSE S.p.A;
8. **di dare atto** che, in ragione dell'importo, il presente affidamento, ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza, non è sottoposto a verifica preventiva, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure ai sensi dell'art. 4 del citato Accordo;
9. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio online e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del Portale Istituzionale dell'USR Sisma 2016 Regione Abruzzo, ai sensi del D.lgs. n° 33/2013.

**Il Dirigente**

**del Servizio Ricostruzione Pubblica**

**dott. Piergiorgio Tittarelli**

*(f.to digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)*